



# INFORMATIVA TARES ANNO 2013

A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (TARSU) ed è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi denominato TARES.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214) Art. 14 “Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013.

## PRINCIPALI NOVITÀ

- **Soppressione** di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria: **TARSU/TIA1/TIA2**;
- **Soppressione EX ECA (10%)**;
- **Copertura del 100% dei costi** relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento;
- **Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili**: tale maggiorazione pari ad € 0,30 per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in un’ unica soluzione unitamente all’ ultima rata del tributo .
- **RATE DI ACCONTO**: ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ ultima rata dello stesso i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU;
- **LA RATA A SALDO VERRÀ CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE TARES APPROVATE DAL COMUNE ALLA QUALE SARANNO SCOMPUTATI GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO**

## PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualunque uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree tassate, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
- In caso di utilizzi temporanei (entro i 6 mesi dello stesso anno solare) il soggetto passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, ecc...

## SUPERFICIE IMPONIBILE

- **La superficie** delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al **tributo è costituita da quella calpestabile** (comunque non inferiore all' 80% della superficie catastale) **dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.**
- Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU).

## TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

- **1^ RATA/RATA UNICA "acconto TARES": scadenza 5 GIUGNO 2013.**
- **2^ RATA "acconto TARES": scadenza 5 SETTEMBRE 2013.**
- **3^ RATA "saldo": scadenza 5 DICEMBRE 2013.**

La rata a saldo verrà calcolata sulla base dell' importo annuo dovuto a titolo di TARES (le tariffe saranno stabilite con apposita delibera Comunale) dalla quale verranno scomutati i pagamenti effettuati attraverso le rate di acconto.

Alla stessa scadenza il contribuente sarà tenuto al versamento della maggiorazione standard pari ad € 0,30 per metro quadrato a favore dello Stato.

## DICHIARAZIONE TARES

- I modelli per la dichiarazione TARES saranno disponibili sul sito web del comune di Grizzana Morandi non appena verrà approvato il Regolamento Comunale per l' applicazione della Tares:  
[www.comune.grizzanamorandi.bo.it/servizi/tributi](http://www.comune.grizzanamorandi.bo.it/servizi/tributi).  
Saranno comunque tenute valide le denunce già presentate ed inserite ai fini TARSU in quanto compatibili.
- **La dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte pena l' inammissibilità della stessa.**
- La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni tali da causare un diverso ammontare del tributo.